

**L'OBBLIGO DICHIARATIVO È CONDIZIONE PER
L'AGEVOLAZIONE SULL'IMU**

Sentenza del 30.1.2025 n 1279 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di
Roma, Sez. 21

Composizione

Presidente Ottavio Picozzi

Relatore Ottavio Picozzi

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Avviso di accertamento IMU - Agevolazione – Limiti e condizioni - Fattispecie

Massima

In tema di imposta municipale propria (IMU), in base al combinato disposto degli articoli 13 DL n. 201/2011 e 8 e 9 DLgs n. 23/2011, condizione necessaria per l'ottenimento della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, è l'obbligo dichiarativo, consistente in un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza *aliunde* dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. (Nella specie è stato affermato che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati).

Rif. Normativi

DL 16/2012;
DL 201/2011 art 13
DLgs 23/2011 artt. 8 e 9

Conformità

Cass Sez. VI ord. n. 21465/2020

Anno pubb.

2025